

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 78

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

RENATO MEDURI

per il reato di cui agli articoli 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 20 gennaio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 20 gennaio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto, con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento, la richiesta in questione segnalando che la stessa risulta trasmessa oltre il termine previsto dall'articolo 344 c.p.p.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Messina, 7 dicembre 1992

Con querela del 28 gennaio 1989 Malmace Benedetto, Assessore regionale ai LLPP della Calabria, chiedeva che si procedesse nei confronti di Meduri Renato, consigliere della stessa regione, per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Lamentava il querelante che nel corpo di un articolo, apparso sul quotidiano di questa città «La Gazzetta del Sud» del 24 gennaio 1989 e intitolato «Porto di Bagnara, Meduri parla di responsabilità politiche e morali», veniva riportata la seguente dichiarazione che il Meduri - in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta per indagare sui ritardi nella costruzione del porto di Bagnara Calabria istituita con

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

apposita legge regionale - aveva rilasciato al giornalista: «La cosa certa è che sul piano politico e sul piano morale e, secondo il sottoscritto, sul piano penale, appaiono pesanti nella vicenda del porto di Bagnara, le responsabilità dell'allora Assessore ai LLPP Mallamace; non so se il giudice ha avuto le carte in mio possesso o se ha avuto il tempo di guardarle. Da esse conseguono gravi responsabilità morali e penali».

Il Mallamace assumeva in querela che, in un procedimento instaurato a Catanzaro a carico dei componenti la giunta regionale della quale egli faceva parte avente ad oggetto la regolarità della procedura di gara per l'appalto dei lavori di costruzione del porto di Bagnara, il giudice istruttore lo aveva prosciolto per insussistenza del fatto.

Questo ufficio procedeva nei confronti del Meduri per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Il fascicolo veniva riunito ad altro a carico di Mallamace, a sua volta querelato in relazione alla stessa vicenda dal Meduri per identico reato. Il giudice delle indagini preliminari rinviava a giudizio entrambi gli imputati. Il tribunale in data 8 ottobre 1992 disponeva la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questo ufficio, essendo stato il Meduri eletto senatore della Repubblica nelle ultime consultazioni elettorali.

Dovendosi procedere nei confronti di un parlamentare per il reato di cui sopra (art. 595, secondo comma in relazione all'art. 13 della legge 47/48), appare necessario, ai sensi degli artt. 343 e 344 c.p.p. nonché dell'art. 111 delle dispos. att., richiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Renato Meduri.

Rimetto pertanto alla S.V. triplice copia della querela proposta, dell'estratto del giornale «La Gazzetta del Sud» del 24 gennaio 1989 e della presente richiesta con preghiera di volerla inoltrare al Presidente del Senato per il tramite del Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dr. Giuseppe GAMBINO)